



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. ___ del _____

Sommario

CAPO I – ASPETTI GENERALI	4
Art. 1 – Finalità.....	4
Art. 2 – Il servizio economico finanziario	4
Art. 3 – Il responsabile finanziario	5
Art. 4 – Competenze dei responsabili dei servizi.....	5
Art. 5 – Controllo e verifica degli equilibri finanziari	6
Art. 6 – Improcedibilità degli atti amministrativi (art. 170 c. 7 tuel).....	7
CAPO II – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.....	9
Art. 7 – Procedura per la formazione ed approvazione DUP	9
Art. 8 – Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione	10
Art. 9 – Variazione tecniche del DUP e del Bilancio di previsione.....	11
Art. 10 – Piano esecutivo di gestione.....	11
Art. 11 – Fondo di riserva.....	12
Art. 12 – Variazioni al bilancio di previsione e al PEG.....	12
Art. 13 – Variazioni al bilancio di previsione	13
Art. 14 – Variazioni di competenza del responsabile del servizio finanziario	13
Art. 15 – Altre variazioni	14
Art. 16 – Debiti fuori bilancio	14
CAPO III – LA GESTIONE DELLE ENTRATE.....	15
Art.17 – Gestione delle entrate	15
Art. 18 – Accertamento.....	15
Art.19 – Riscossione e Versamento	16
Art. 20 – Recupero crediti e residui attivi.....	16
CAPO IV – LA GESTIONE DELLE SPESE	17
Art.21 – Impegno di spesa	17
Art. 22 – Spese in conto capitale	18
Art. 23 – Liquidazione della spesa.....	19
Art.24 – Mandati di pagamento	20
Art. 25 – Residui passivi.....	20
CAPO V – GLI INVESTIMENTI.....	21
Art.26 – Programmazione e fonti di finanziamento.....	21
CAPO VI – SERVIZIO DI TESORERIA.....	21
Art. 27 – Affidamento del servizio di tesoreria	21
Art. 28 – Depositi provvisori	22
CAPO VII – ECONOMO COMUNALE E AGENTI CONTABILI	22
Art. 29 – L'economista comunale	22
Art. 30 – Gli agenti contabili	23
Art. 31 – Ruolo degli agenti contabili e organizzazione contabile	24
Art. 32 – Conto giudiziale	24
CAPO VIII – REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA.....	25
Art.33 – Organo di revisione economico – finanziaria	25
CAPO IX – CONTABILITÀ FISCALE ED ECONOMICO-PATRIMONIALE	26
Art. 34 – L'inventario	26
Art.35 – Inventario dei beni immobili	26
Art. 36 – Inventario dei beni mobili.....	26
Art.37– Consegnatari dei beni	27
Art.38 – Valutazione dei beni in inventario beni	27

Art. 39 – Aggiornamento degli inventari	28
CAPO X – LA RENDICONTAZIONE.....	28
Art. 40 – Rendiconto della gestione.....	28
Art. 41 – Il bilancio consolidato	29
Art. 42 – Entrata in vigore	29
Art. 43 - Norme di rinvio.....	29

CAPO I – ASPETTI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento ha il fine di disciplinare l'attività finanziaria e contabile del Comune di Breda di Piave (nel seguito definito "Comune"), nel rispetto dei principi stabiliti dal Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. (nel seguito definito "TUEL"), dal D.Lgs. 118 del 23.06.2011 e dai principi contabili generali ed applicati allegati al richiamato D.Lgs. 118/2011. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rimanda alla legge.
2. Ai sensi dell'art. 152 comma 4 del Testo Unico, all'ente si applicano oltre alle disposizioni sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali aventi natura di principi generali con valore di limite inderogabile, quelle derogabili previste nello stesso articolo, quando non diversamente disciplinate dal presente regolamento alle quali espressamente si rinvia.
3. A tal fine il presente regolamento stabilisce le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione, adottando un sistema di scritture contabili ritenuto idoneo alla rilevazione dei fatti gestionali che hanno carattere finanziario, economico e patrimoniale in armonia con le disposizioni del TUEL e delle altre leggi vigenti.

Art. 2 – Il servizio economico finanziario

1. Il Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 153 del TUEL, si identifica con l'Area e le sue articolazioni operative, che per competenza, è preposta ai servizi di Ragioneria ed è organizzata in modo da garantire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria dell'ente.
2. Al servizio economico finanziario, compete:
 - a) la predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre alla Giunta comunale sulla base delle proposte avanzate dai responsabili e tenuto conto delle risorse disponibili;
 - b) la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai responsabili, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione che di proposte di variazioni in corso d'anno;
 - c) la verifica della sostenibilità finanziaria degli investimenti, in relazione alle relative fonti di finanziamento;
 - d) la predisposizione della parte contabile del piano esecutivo di gestione e delle sue variazioni;
 - e) la formulazione delle proposte di modifica del bilancio da sottoporre all'approvazione degli organi competenti a seguito delle richieste dei responsabili;
 - f) la rilevazione dei risultati di gestione e la predisposizione dello schema di rendiconto da sottoporre all'approvazione degli organi competenti, con la collaborazione degli altri Servizi;
 - g) la predisposizione del bilancio consolidato delle società e/o aziende partecipate inserite nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) "Comune di Breda di Piave";
 - h) la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;
 - i) la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese sulla base delle stime effettuate dai responsabili competenti per materia,
 - j) l'applicazione di disposizioni fiscali di competenza;
 - k) il coordinamento dell'attività di programmazione dei pagamenti, tenuto conto delle priorità di legge o contrattuali ed in funzione del rispetto degli equilibri di cassa presenti o previsti;

- I) tutte le attività di registrazione degli accertamenti di entrate e di impegno delle spese, nonché l’emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 3 – Il responsabile finanziario

1. Il responsabile del “servizio economico finanziario” di cui all’art. 153 del TUEL, corrisponde all’incaricato di posizione organizzativa nel cui ambito rientra il servizio economico finanziario, come previsto dalla struttura organizzativa comunale.
2. Al responsabile del servizio finanziario competono il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria dell’ente. Egli assicura altresì il coordinamento dei processi di pianificazione, gestione e controllo contabile delle risorse economiche e finanziarie.
3. Il responsabile del servizio finanziario:
 - a) esprime, anche con modalità digitale e dopo aver acquisto il parere di regolarità tecnica dal responsabile del settore proponente, il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
 - b) rilascia, anche con modalità digitale, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sulle determinazioni che assumono prenotazioni o impegni di spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL;
 - c) assicura il controllo contabile, di cui al comma 1 dell’art. 147 bis del TUEL, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile di cui alla lettera a) e del visto di cui alla lettera b) del presente comma. Il rilascio del parere contabile e del visto attestante la copertura finanziaria non comportano valutazioni sulla legittimità e sulla congruità dell’atto con norme, provvedimenti e/o regolamenti richiamati, né sulla motivazione dell’atto che, ai sensi del comma 1, primo periodo, dell’art. 147 bis del TUEL, sono assicurati dal responsabile del servizio proponente;
 - d) effettua il controllo sugli equilibri finanziari di cui all’art. 147 quinque del TUEL secondo le modalità di cui all’art. 5 del presente regolamento;
 - e) nel caso in cui dai monitoraggi periodici dovesse risultare opportuno attivare azioni correttive finalizzate al mantenimento degli equilibri generali e di cassa nonché al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, relaziona alla Giunta comunale sull’andamento delle poste, proponendo le soluzioni necessarie;
 - f) sino a quando non verranno adottati i provvedimenti necessari a salvaguardare gli equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario non rilascia il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria, salvo che si tratti di spese regolate per legge o necessarie al fine di evitare danni maggiori.

Art. 4 – Competenze dei responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi, con riferimento alla materia finanziaria e contabile:
 - a) partecipano a tutte le fasi della programmazione, con il coordinamento del Segretario Comunale e nell’ambito delle direttive generali fornite dall’Amministrazione, curando in particolare, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione delle proposte di linee strategiche ed operative da inserire nel DUP e nell’eventuale nota di aggiornamento e la proposta del piano esecutivo di gestione che ne consegue;
 - b) verificano nell’esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti i servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente in modo puntuale;
 - c) segnalano tempestivamente al responsabile finanziario eventuali fatti o eventi, dei quali vengano a conoscenza nello svolgimento della loro attività, che possano in qualche modo

pregiudicare gli equilibri di bilancio e comunicano tempestivamente eventuali difformità dalle previsioni relative alla gestione dei residui, relative alla gestione della competenza e relative alla gestione di cassa;

- d) gestiscono e monitorano sistematicamente le procedure di riscossione delle entrate di loro competenza, comprese quelle oggetto di riscossione coattiva per i crediti riconosciuti di difficile esigibilità, adottando tutte le misure necessarie a garantirne l'incasso nei termini previsti;
- e) sottoscrivono gli atti di impegno di spesa e gli atti di accertamento di entrata denominati determinazioni e li trasmettono al servizio economico finanziario con le modalità ed i tempi definiti dal presente regolamento;
- f) accertano preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti ad impegni di spesa assunti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 2 del D.L. 78/09 e art. 183, comma 8 del TUEL)
- g) assicurano, ai sensi del comma 1 – primo periodo – dell'art. 147 bis del TUEL, il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione dei provvedimenti collegiali, attraverso l'espressione del parere di regolarità tecnica;
- h) sottoscrivono gli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184 del TUEL, e si assumono la responsabilità, valutabile ad ogni fine di legge, in merito alle dichiarazioni del carattere di liquidabilità delle spese, secondo quanto previsto dal paragrafo 6.1 del principio contabile applicato di contabilità finanziaria;
- i) partecipano alla verifica degli equilibri di bilancio, allo stato di attuazione dei programmi (raccomandato dal paragrafo 4.2, lett. a) del principio contabile sulla programmazione) ed alla redazione dei report di controllo sullo stato di attuazione del PEG;
- j) collaborano con il responsabile finanziario rendendo disponibili le informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni di coordinamento e gestione dell'attività finanziaria e contabile dell'ente e rispondono dell'attendibilità, chiarezza e rigorosità tecnica delle informazioni rese, anche ai fini della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, di competenza del responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del TUEL;
- k) partecipano e sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, delle risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Art. 5 – Controllo e verifica degli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile finanziario e la vigilanza dell'organo di revisione, con il coinvolgimento attivo dei responsabili dei servizi, del Segretario generale e della Giunta comunale.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari comprende la costante verifica degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche finalizzati al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
3. Il controllo si concretizza nell'attuazione delle seguenti azioni:
 - a) l'equilibrio della gestione di competenza deve essere garantito, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che nella successiva gestione, secondo quanto disposto dall'art. 162 comma 6 del TUEL e si attua mediante la verifica periodica sullo stato di avanzamento delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni;
 - b) i residui attivi mantenuti in bilancio devono essere costantemente monitorati in relazione alla loro effettiva realizzabilità. Nell'operazione di riaccertamento dei residui attivi il responsabile del servizio competente per materia deve verificare, oltre alla sussistenza del titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, anche l'effettiva

riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza. Se il credito non è più esigibile o riscuotibile nei termini di cui al principio contabile della competenza finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 deve essere stralciato dal bilancio, mentre se la sua riscuotibilità è dubbia o difficile deve essere effettuato un congruo accantonamento al fondo crediti dubbi, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione;

- c) l'eventuale utilizzo di anticipazioni di cassa di cui all'articolo 222 del TUEL deve essere una soluzione temporanea, volta a superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità;
 - d) controllo della corretta gestione dei vincoli di cassa in relazione alle entrate vincolate di cui all'art.195 del TUEL;
 - e) lo stock del debito, oltre a dover rimanere entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del TUEL nel triennio di competenza del bilancio, deve consentire il mantenimento della relativa componente di parte corrente in misura coerente con gli equilibri di cui alla lettera a);
 - f) perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati dalla legge;
 - g) rispetto dei vincoli e tetti di spesa di volta in volta imposti da norme di legge.
 - h) verifica costante dell'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziauto nel bilancio di previsione, in relazione alla riscuotibilità delle entrate di competenza, e del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione in relazione alle verifiche di cui al punto b) del presente comma;
 - i) controllo del mantenimento e sussistenza delle quote vincolate del risultato di amministrazione;
4. I controlli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono essere effettuati ad ogni variazione di bilancio ed in particolare in occasione dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Nell'attività gestionale i responsabili dei servizi debbono rispettare detti principi.
5. Il responsabile finanziario a seguito delle segnalazioni, di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) del presente regolamento, pervenute dai responsabili dei servizi, valutatone l'impatto in relazione agli equilibri finanziari, attiva eventuali procedimenti correttivi nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica. Qualora, dall'esame della documentazione e delle risorse a disposizione ravvisi un pregiudizio per gli equilibri finanziari, non compensabili da maggiori entrate o da minori spese, informa tempestivamente il Sindaco, il Segretario generale e l'organo di revisione al fine di individuare possibili soluzioni. Nel caso in cui il pregiudizio non risulti in alcun modo sanabile ne informa la sezione di controllo della Corte dei Conti del Veneto ai sensi dell'art. 153 TUEL.
6. Le risultanze dell'attività di controllo vengono fornite in occasione della deliberazione annuale sulla verifica del permanere degli equilibri di bilancio, in occasione dell'approvazione del rendiconto e comunque qualora si verifichino situazioni tali da poter alterare gli equilibri.
7. La verifica degli equilibri di bilancio comprende la ricognizione sull'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio, da effettuarsi in collaborazione con i responsabili dei servizi, i quali sono tenuti ad attestare l'assenza di debiti fuori bilancio o a comunicarne tempestivamente l'esistenza o la formazione in atto per i provvedimenti di cui all'art. 16 del presente regolamento

Art. 6 – Improcedibilità degli atti amministrativi (art. 170 c. 7 tuel)

1. Le deliberazioni di Giunta e di Consiglio devono, sin dalla fase istruttoria della proposta, essere coerenti con le previsioni dei documenti di programmazione.

2. Non sono coerenti le proposte che:

- a) non sono compatibili con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla loro copertura;
- b) non sono compatibili con il vincolo di destinazione delle risorse, se presenti;
- c) non quantificano gli eventuali oneri futuri o non ne prevedono la copertura;
- d) contrastano con gli obiettivi contenuti nel DUP;
- e) non sono conformi alle norme legislative o regolamentari;

3. Le proposte non coerenti con i documenti di programmazione sono dichiarate improcedibili e vengono restituite al proponente per la revisione, mentre le proposte esaminate e discusse e successivamente giudicate non coerenti con i documenti di programmazione sono dichiarate inammissibili.

4. Le pregiudiziali di inammissibilità e di improcedibilità possono essere rilevate, indicandone le motivazioni:

- a) dal Segretario generale quale coordinatore della programmazione e del controllo strategico, relativamente agli atti che costituiscono mero indirizzo politico-amministrativo o che incidono sulla programmazione dell'Ente;
- b) dal Responsabile del servizio interessato, qualora la deliberazione incida sulla propria attività amministrativa e/o richieda il parere di regolarità tecnica;
- c) dal Responsabile del servizio finanziario, qualora la deliberazione richieda il parere di regolarità contabile.

CAPO II – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 7 – Procedura per la formazione ed approvazione DUP

1. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, la programmazione degli acquisti di beni e servizi, la programmazione in materia di personale ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, ed ogni altro documento di programmazione stabilito dalla legge. Per quanto attiene la programmazione specifica di settore compresa nel DUP, nella fase iniziale possono essere previste le sole linee generali, fatto salvo l'inserimento degli strumenti di programmazione completi in occasione dell'aggiornamento del DUP, previsto per il 15 novembre;
2. Il Documento unico di programmazione (DUP), approvato dalla Giunta comunale, viene presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno e trasmesso tempestivamente all'organo di revisione per l'espressione del parere da sottoporre al Consiglio Comunale;
3. La "presentazione" del DUP ha la finalità di mettere i consiglieri nelle condizioni di avere piena conoscenza dei documenti stessi in tempi utili per il loro esame, prima della loro successiva approvazione e si intende assolta secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - a) deposito dei documenti presso il Servizio Segreteria e comunicazione formale di avvenuto deposito ai capi gruppo consiliari ed ai consiglieri comunali;
 - b) trasmissione dei documenti con modalità digitale ai capi gruppo consiliari/consiglieri comunali mediante posta elettronica, con modalità che assicurino la loro regolare e tempestiva ricezione;
 - c) consegna ed eventuale semplice illustrazione dei documenti ai consiglieri, qualora sia programmata una seduta del consiglio comunale entro i termini di "presentazione";
4. Il DUP è successivamente deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre di ogni anno, corredata del parere dell'organo di revisione che deve essere messo a disposizione dei Consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio Comunale;
5. Il Consiglio Comunale in occasione della seduta di cui al comma 4 del presente articolo, può formulare richieste di integrazione e modifica DUP, con le modalità ordinarie previste per gli emendamenti, ai fini della predisposizione della successiva ed eventuale nota di aggiornamento.
6. Entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta comunale provvede quindi all'eventuale aggiornamento del DUP contestualmente all'approvazione dello schema di bilancio di previsione, inserendo laddove necessario la programmazione specifica di settore, di cui al comma 1;
7. Qualora alla data di scadenza per la redazione del DUP sia insediata una nuova amministrazione, si applicano i termini di cui al paragrafo 8 del principio contabile della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Art. 8 – Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione

1. Il responsabile del servizio finanziario, avvia il procedimento di formazione del bilancio di previsione, chiedendo a ciascun responsabile di servizio la formulazione delle proposte di previsione d'entrata e di spesa per il triennio successivo e stabilendone i termini di produzione. Le proposte di entrata e spesa devono essere, coerenti per ciascun anno del triennio, con il DUP e sulla base dei principi generali di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 118/2011.
2. Le previsioni delle spese e delle entrate relative ai servizi i cui responsabili non abbiano fatto pervenire nei termini le loro proposte, vengono individuate d'ufficio dal servizio finanziario, sulla base dell'andamento storico delle entrate e delle spese e delle informazioni in possesso alla data di redazione.
3. Sulla base dei dati raccolti, il servizio economico finanziario predispone il progetto di bilancio e, se necessario, apporta, secondo le direttive della Giunta comunale, le modifiche e gli aggiustamenti volti a conseguire il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio previsti dal TUEL, nonché di quelli imposti annualmente dalla disciplina sul pareggio di bilancio.
4. Il DUP aggiornato e lo schema di bilancio di previsione approvati dalla Giunta, entro il 15/11 vengono depositati a disposizione dei consiglieri e trasmessi all'organo di Revisione per l'espressione del parere di cui all'art. 239 del TUEL, il quale deve essere rilasciato entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento.
5. Il parere espresso dall'organo di revisione e gli eventuali ulteriori allegati a corredo dello schema di bilancio, vengono messi a disposizione dei consiglieri, ad integrazione del deposito di cui al comma 4, almeno 10 giorni consecutivi prima della data stabilita per l'approvazione del bilancio.
6. I Consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti allo schema di bilancio approvato ed al DUP aggiornato. La presentazione degli emendamenti, in forma scritta, può avvenire fino alle ore 12.00 del quinto giorno precedente alla data fissata per l'approvazione del bilancio. Gli emendamenti sono accolti e numerati in ordine di arrivo. Se un soggetto presenta più emendamenti, dovrà indicare al ricevente l'ordine progressivo di accoglimento.
7. Gli emendamenti proposti devono singolarmente rispettare gli equilibri del bilancio, anche interni, e tenere conto dei principi posti alla base del bilancio. Per gli emendamenti che comportano maggiori spese o diminuzioni di entrata devono essere indicati i mezzi finanziari di copertura o le codifiche di spesa da diminuire. Devono essere formulati secondo le codifiche di competenza consiliare, eventualmente indicando, ad integrazione, l'oggetto di entrata/spesa interessato dalla variazione. Vengono dichiarati decaduti gli emendamenti che propongono variazioni a codifiche di bilancio per le quali sia già stato approvato un emendamento.
8. Sono dichiarati inammissibili dal Presidente del Consiglio Comunale gli emendamenti presentati oltre il termine fissato dal precedente comma 6 e quelli non conformi alle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.
9. Sugli emendamenti va espresso, prima della discussione in Consiglio, il parere tecnico del responsabile del servizio competente dell'entrata o della spesa relativa, il parere contabile del responsabile finanziario, nonché il parere dell'organo di Revisione. Nei casi in cui il settore competente non sia individuabile, il parere tecnico è rilasciato dal responsabile finanziario.

Art. 9 – Variazione tecniche del DUP e del Bilancio di previsione in corso di approvazione

1. Al fine di garantire la coerenza dei documenti programmati, la Giunta comunale, può presentare emendamenti al DUP e allo schema di bilancio di previsione depositati in corso di approvazione quando, durante il periodo di deposito, intervengano variazioni al quadro normativo di riferimento, oppure quando, in vigenza di esercizio provvisorio, sia necessario variare il bilancio di gestione. Tali emendamenti possono essere presentati sino all'apertura della seduta di Consiglio Comunale convocata per l'approvazione del bilancio, muniti del parere dei revisori, e sono discussi per primi.
2. Nel caso di intervenute variazioni di esigibilità durante il periodo di deposito, per garantire continuità nella gestione, è necessario adeguare il contenuto del DUP e dello schema di bilancio in corso di approvazione. L'adeguamento avviene con "modifica tecnica" della Giunta da presentare sino all'apertura della seduta consiliare. Tale modifica non è soggetta a votazione né a parere dell'organo di revisione, in quanto meramente ricettiva di atti già adottati dai competenti organi.
3. Nel caso di variazioni di esigibilità adottate dopo l'approvazione del bilancio ed entro il 31/12 (nell'ipotesi di approvazione del bilancio entro la chiusura dell'esercizio precedente), la Giunta Comunale con apposito atto da adottarsi in apertura dell'esercizio successivo, recepisce le variazioni intervenute.

Art. 10 – Piano esecutivo di gestione

1. La Giunta comunale entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in conformità a quest'ultimo ed ai contenuti del DUP, approva il Piano esecutivo di gestione (PEG) con il quale assegna ai responsabili gli obiettivi gestionali e le dotazioni necessarie al loro raggiungimento.
2. Il PEG è strutturato per centri di responsabilità rappresentati da un servizio con a capo un responsabile individuato con le modalità indicate nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'attribuzione dei capitoli al centro di responsabilità è basata su un criterio di responsabilità gestionale che comprende, oltre alle spese di diretta attivazione, anche quelle cosiddette "trasversali" (del personale, per utenze, acquisizione di beni e servizi) attivate dai servizi di supporto (Gestori Spesa) per conto del centro di responsabilità medesimo.
4. Con il PEG le risorse sono assegnate in termini di competenza, residui e cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa assegnati costituiscono limite alla capacità di spesa e obiettivo da raggiungere, per quanto riguarda l'entrata, di cui ciascun responsabile di servizio ha piena autonomia gestionale e responsabilità di realizzazione;
6. Ciascun titolare del centro di responsabilità, esclusivamente per i capitoli di entrate e di spese di diretta attivazione, è responsabile dell'attendibilità delle somme iscritte a bilancio, deve adeguatamente motivarne la quantificazione in sede di previsione di bilancio e di successive variazioni e deve attivarsi per la verifica della congruità degli stanziamenti di spesa e per la realizzazione effettiva degli introiti.
7. Il titolare di entrate a destinazione vincolata, ne verifica in via preliminare la disponibilità ed è responsabile delle corrispondenti spese attivate, nonché della relativa rendicontazione.

8. Nel caso di ricorso all'esercizio provvisorio, in seguito al differimento dei termini di approvazione del bilancio le risorse sono assegnate negli stanziamenti previsti per il secondo esercizio dell'ultimo piano esecutivo di gestione deliberato.
9. Successivamente all'approvazione del bilancio, nelle more dell'adozione del piano esecutivo di gestione, la titolarità delle risorse finanziarie, umane e strumentali si intende automaticamente confermata in capo al titolare del centro di responsabilità che le deteneva secondo quanto disposto dall'ultimo piano esecutivo di gestione deliberato.
10. Compete al Segretario comunale negoziare e coordinare la predisposizione degli obiettivi da indicare nel Piano Esecutivo di Gestione in coerenza con il DUP e con il bilancio di previsione.
11. Gli obiettivi gestionali devono essere condivisi con i responsabili dei servizi interessati i quali, esprimono il proprio parere sulla relativa delibera di approvazione:
 - a) parere di regolarità tecnica da parte del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi in merito alla coerenza degli obiettivi con il DUP e la congruità delle risorse assegnate (finanziarie, umane e strumentali);
 - b) parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario in merito alla coerenze delle risorse finanziarie assegnate con il bilancio di previsione.

Art. 11 – Fondo di riserva

1. I prelevamenti dal fondo di riserva, sono effettuati con deliberazione della Giunta comunale, senza necessità del parere dell'organo di revisione e con le modalità di cui all'art. 166 del TUEL. Nel caso di utilizzo finalizzato ad evitare danni all'amministrazione, alla delibera di Giunta viene allegata la relazione del responsabile che ha richiesto il prelevamento. Fatti salvi i limiti di cui al citato articolo 166, il fondo riserva può essere utilizzato per qualsiasi tipologia di spesa derivante da esigenze straordinarie debitamente motivate nel provvedimento di prelevamento.
2. Le deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva sono comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta consiliare utile ed in ogni caso entro la data fissata per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio cui si riferiscono.
3. Con la deliberazione di prelevamento dal fondo di riserva può essere approvata anche la conseguente variazione di PEG e variata la dotazione di cassa, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
4. Lo stanziamento relativo al fondo di riserva può essere diminuito o incrementato anche dal Consiglio comunale nell'ambito di provvedimenti di variazione di bilancio nel limite massimo complessivo della consistenza di cui all'art. 166 del TUEL.

Art. 12 – Variazioni al bilancio di previsione e al PEG

1. Le richieste di variazione degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa sono di esclusiva competenza del soggetto cui è stato attribuito il capitolo di spesa o di entrata e vanno inoltrate al responsabile finanziario.
2. Il titolare del centro di responsabilità è tenuto a proporre ai servizi di supporto, che gestiscono i capitoli di entrata/spesa per suo conto, le variazioni ritenute opportune in base all'andamento della gestione o a fatti di sua conoscenza.
3. Il servizio economico finanziario provvede all'istruttoria delle variazioni al bilancio, tenendo conto dell'andamento delle entrate nonché delle indicazioni fornite dalla Giunta comunale.

Conclusa la fase istruttoria, qualora le variazioni da apportare al bilancio non consentano il mantenimento degli equilibri di bilancio e/o il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, verranno sottoposte alla Giunta le azioni correttive finalizzate a presentare al competente organo uno schema di variazione rispettoso delle norme e dei vincoli.

4. Le variazioni, a seconda della loro natura, possono essere di competenza del Consiglio, della Giunta o dei dirigenti secondo la disciplina di cui all'art 175 del TUEL.

Art. 13 – Variazioni al bilancio di previsione

1. Le variazioni di bilancio sono ordinariamente di competenza consiliare, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 175, commi 5 bis e 5 quater del TUEL . Il provvedimento consiliare di variazione al bilancio comprende anche l'eventuale conseguente variazione di cassa collegata.
2. Le variazioni di bilancio di competenza consiliare possono essere adottate dalla Giunta comunale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del TUEL. I responsabili dei servizi, qualora ravvisino che sia necessario provvedere con urgenza ad una variazione, presentano al servizio economico finanziario una relazione motivata a supporto dell'urgenza.
3. Nel caso di variazioni adottate in via d'urgenza, il parere dell'organo di revisione viene acquisito a corredo della deliberazione di ratifica, che deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, a pena di decadenza entro i successivi sessanta giorni e comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
4. Le variazioni di cui all'art. 175, comma 5 bis del TUEL di competenza della Giunta Comunale devono essere comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare utile e comunque entro il termine per l'approvazione del rendiconto.

Art. 14 – Variazioni di competenza del responsabile del servizio finanziario

1. Sono di competenza del responsabile finanziario, che le adotta con specifica determinazione su proposta dei responsabili assegnatari delle risorse, le variazioni di cui all'art. 175 comma 5 quater del TUEL e comunque quelle assegnate alla competenza dirigenziale dalla legge o dai principi contabili.
2. Qualora la variazione comporti la movimentazione di capitoli assegnati a responsabili diversi, il responsabile del servizio finanziario acquisisce l'assenso dei responsabili coinvolti, i quali attestano che lo storno è funzionale e non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi del PEG loro assegnati e mantiene coerenza con il DUP.
3. I provvedimenti di variazione di bilancio disposti dal responsabile del servizio finanziario comprendono anche le conseguenti variazioni di cassa.
4. In caso di variazione di esigibilità delle spese comportanti la movimentazione del fondo pluriennale vincolato, ciascun responsabile del servizio interessato, con propria determinazione, approva il crono programma dei lavori e la nuova esigibilità della spesa; il responsabile del servizio finanziario procede quindi con propria determinazione ad apportare al bilancio di previsione interessato le conseguenti variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati nonché le variazioni entrate e spese, escluse quelle di cui all'art 175 comma 5-bis lett. e) del TUEL, che sono di competenza della Giunta comunale.
5. Al fine di consentire la registrazione delle operazioni di chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario il responsabile del servizio finanziario adotta nell'esercizio le variazione di cui al

comma 4 relative per le determinazioni pervenute di norma fino al 20/12. Le variazioni di esigibilità che pervengono successivamente a tale data confluiranno in provvedimenti da adottare con le modalità di cui all'art. 175 comma 5 bis lett e) del TUEL.

6. L'elenco dei provvedimenti di variazione adottati dal responsabile del servizio finanziario vengono comunicati/trasmessi trimestralmente alla Giunta Comunale, a cura del servizio economico finanziario.

Art. 15 – Altre variazioni

1. Il Servizio economico finanziario, senza l'adozione di uno specifico provvedimento può effettuare:
 - a) storni di competenza e cassa di somme tra capitoli aventi identica codifica di bilancio (fino al 4° livello del Piano dei conti finanziario) ed attribuiti allo stesso responsabile;
 - b) istituzione di nuovi capitoli/articoli necessari per dettagliare la descrizione di un capitolo esistente, modifica o integrazione della descrizione di un capitolo e/o articolo esistente senza alterarne la finalità;
 - c) variazione alle fonti di finanziamento delle spese di investimento, dandone comunicazione al responsabile del servizio interessato;
2. Il responsabile del Servizio economico finanziario, con specifico provvedimento, può approvare variazioni agli stanziamenti delle partite di giro e delle operazioni per conto di terzi fino al 31 dicembre, in quanto stanziamenti non autorizzatori.

Art. 16 – Debiti fuori bilancio

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL, il responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al responsabile finanziario la sussistenza della casistica, con allegata una dettagliata relazione in merito alle circostanze che hanno generato il debito.
2. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incipienza di fondi, la comunicazione deve indicare eventuali mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono individuate dal responsabile del servizio economico finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.
3. Il responsabile del servizio competente per materia:
 - a) cura l'istruttoria della proposta di delibera consiliare, attestando, con l'apposizione del parere tecnico, la sussistenza dei requisiti che sono alla base del riconoscimento;
 - b) richiede il preventivo parere all'organo di Revisione.
4. Ai fini della semplificazione amministrativa, se le risorse risultano già disponibili, ovvero si rendono disponibili mediante prelevamento dal fondo di riserva, con lo stesso provvedimento di riconoscimento della spesa, il Consiglio Comunale può deliberare l'utilizzo del fondo di riserva necessario a far fronte agli oneri conseguenti.

CAPO III – LA GESTIONE DELLE ENTRATE

Art.17 – Gestione delle entrate

1. Il responsabile del servizio al quale l'entrata è affidata con il PEG è responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate, dall'accertamento alla riscossione. Al servizio economico finanziario spetta la registrazione e la tenuta delle relative scritture contabili.
2. Il responsabile di cui al comma 1 deve attivarsi e costantemente vigilare affinché si completi il procedimento di incasso delle entrate anche quando riferite a somme iscritte tra i residui dei capitoli assegnatigli.
3. In particolare, al responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate, compete:
 - a) proporre al servizio economico finanziario gli stanziamenti d'entrata, indicando i criteri adottati per la formulazione della previsione;
 - b) al fine di non arrecare pregiudizi per gli equilibri di bilancio, monitorare costantemente lo stato di attuazione dei propri accertamenti e proporre tempestivamente eventuali variazioni;
 - c) sulla base della documentazione giustificativa, emettere gli atti amministrativi e i documenti fiscali necessari all'accertamento e alla riscossione dei crediti;
 - d) trasmettere tempestivamente gli inviti e le diffide di pagamento ai creditori morosi nonché adottare gli atti e documenti necessari all'avvio della procedura di riscossione coattiva;
 - e) verificare nei modi e tempi indicati nel successivo art. 20, i titoli giuridici che permettono la conservazione tra i residui attivi delle somme accertate e non riscosse ed i motivi di eventuale insussistenza e inesigibilità;
 - f) su richiesta del servizio economico finanziario, relazionare sulle procedure messe in atto per il recupero dei crediti;
 - g) nei casi in cui l'acquisizione delle entrate comporti oneri diretti e indiretti a carico del Comune, provvedere all'impegno e alla liquidazione delle relative spese, disponendo le eventuali regolazioni contabili.

Art. 18 – Accertamento

1. L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale, sulla base di idonea documentazione, si registra un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente al corretto esercizio finanziario nel rispetto dei principi contabili vigenti.
2. Ai fini dell'accertamento, il responsabile del procedimento di entrata adotta apposito provvedimento, comprovante la ragione del credito e/o costituente il titolo giuridico idoneo del diritto al credito.
3. I provvedimenti/gli atti/le determinazioni di accertamento devono inoltre contenere le informazioni necessarie ad individuare:
 - a) il soggetto debitore;
 - b) l'ammontare del credito;
 - c) la scadenza del credito;
 - d) il corretto piano dei conti finanziario fino al V livello;
 - e) le entrate derivanti da finanziamenti comunitari;
 - f) i crediti di dubbia e difficile esazione, indicandone la percentuale o l'importo di svalutazione, laddove si tratti di entrate di nuova istituzione ovvero si ritenga che il rischio di mancato

incasso sia differente da quello storicamente registrato e definito ai sensi del Principio contabile Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2001.

4. L'atto di accertamento non viene predisposto per le entrate che, sulla base dei principi contabili, sono accertate sulla base delle riscossioni.
5. Qualora il responsabile del procedimento di entrata ritenga che le risorse non possano essere accertate in tutto o in parte nel corso dell'esercizio, ne dà immediata e motivata comunicazione scritta al responsabile finanziario.

Art. 19 – Riscossione e Versamento

1. Tutte le entrate sono riscosse dal tesoriere ed acquisite al bilancio del Comune mediante ordinativi di incasso da emettersi in formato elettronico distintamente sulla gestione della competenza e dei residui.
2. L'ordinativo d'incasso è firmato dal responsabile finanziario o da un suo delegato e trasmesso al tesoriere con modalità telematiche. In caso di utilizzo dell'istituto della delega, i soggetti delegati o abilitati in caso di assenza, devono essere individuati dal responsabile finanziario con apposito atto organizzativo.
3. I prelevamenti dai conti correnti postali sono disposti dal responsabile finanziario o da un suo delegato, con la cadenza quindicinale.
4. Gli incaricati interni della riscossione delle entrate di cui al successivo capo VII "agenti contabili", versano le somme riscosse presso la tesoreria comunale con le modalità previste dall'art. 31 del presente regolamento.

Art. 20 – Recupero crediti e residui attivi

1. Ove le attività poste in essere dai responsabili del procedimento d'entrata non abbiano consentito l'incasso delle entrate alla scadenza, i medesimi dovranno promuovere le azioni per evitare la prescrizione dei crediti.
2. I responsabili del procedimento di entrata controllano, in sede di verifica degli equilibri e prima della deliberazione del rendiconto in occasione del riaccertamento dei residui, la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità e l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'assunzione dell'accertamento.
3. I responsabili del procedimento di entrata, dispongono:
 - a) lo stralcio dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - b) lo stralcio dei crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
 - c) l'eventuale stralcio dei crediti di dubbia e difficile esazione trascorsi tre anni dalla loro scadenza;
 - d) la reimputazione all'esercizio di effettiva esigibilità dei crediti imputati ad un esercizio ma che, per effetto di eventi accaduti successivamente alla registrazione dell'accertamento, non risultano più di competenza finanziaria di tale esercizio;
 - e) il riconoscimento di eventuali maggiori crediti;
 - f) la conferma della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, indicando gli estremi di ciascun debitore, il titolo giuridico che supporta il credito e l'importo dovuto;

- g) relativamente alle posizioni di particolare difficoltà nella riscossione, per le quali si ritiene opportuno un accantonamento superiore rispetto all'andamento medio degli incassi per quella tipologia di credito, l'importo da accantonare al fondo crediti dubbi, specificandone le cause ed indicando la somma del presunto mancato incasso.
4. Le operazioni di riaccertamento vanno adeguatamente motivate e se necessario documentate dai responsabili del procedimento di entrata, dando conto delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale e delle ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. Rimane comunque l'obbligo in capo ai citati responsabili di attivare ogni possibile azione organizzativa per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.
5. Per i crediti maturati sino al 31/12 di ciascun esercizio, entro la data di effettuazione del riaccertamento ordinario, e fatta salva ogni diversa e specifica disposizione di legge, il responsabile del procedimento di entrata può promuoverne l'annullamento qualora la procedura di recupero risulti particolarmente onerosa rispetto alla somma da recuperare, ovvero la somma da riscuotere risulti inferiore a euro 10,00. In tal caso presenta al responsabile finanziario una relazione documentata e la cancellazione del residuo attivo viene disposta in sede di riaccertamento ordinario.

CAPO IV – LA GESTIONE DELLE SPESE

Art. 21 – Impegno di spesa

1. L'impegno costituisce la fase con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridica con imputazione all'esercizio finanziario in cui la stessa diviene esigibile, secondo le modalità e i tempi previsti dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 del D. Lgs 118/2011.
2. Gli atti che comportano impegno di spesa devono:
- a) presentare adeguata motivazione;
 - b) essere redatti in conformità agli obiettivi assegnati con il DUP e con il PEG;
 - c) contenere i riferimenti normativi e regolamentari;
 - d) contenere i requisiti necessari di cui all'art. 183 del TUEL: somma da pagare, soggetto creditore, ragione del debito, scadenza dell'obbligazione (esigibilità);
 - e) contenere i dati contabili per l'imputazione della spesa.
- Devono altresì indicare:
- f) il V° livello del piano dei conti finanziario;
 - g) la presenza di eventuali vincoli di destinazione;
 - h) le fonti di finanziamento, laddove necessario, e la eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato;
 - i) il corretto trattamento fiscale;
 - j) eventuale pagamento a mezzo economia.

3. Gli atti di impegno, normalmente costituiti da determinazioni, vengono inoltrati al servizio economico finanziario che provvede alla verifica della regolarità contabile, della copertura finanziaria nonché alla registrazione nel sistema informatico di contabilità ed all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile finanziario. Il provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 187 comma 3 del TUEL.

4. Qualora il servizio economico finanziario rilevi insufficiente disponibilità o erronea imputazione allo stanziamento di bilancio (carenza di copertura finanziaria) la proposta di determinazione viene restituita al proponente. L'atto potrà essere altresì restituito al proponente qualora vengano rilevate altre irregolarità, o incompleta documentazione o comunque ragioni che rendano l'atto improcedibile.
5. Le proposte di determinazione di norma vengono esaminate dal servizio economico finanziario in ordine cronologico di arrivo. Potrà essere data priorità ad atti che il proponente ha motivatamente segnalato come urgenti, compatibilmente con i tempi tecnici delle attività in corso e della procedura informatica in uso.
6. Gli impegni pluriennali possono essere assunti nelle ipotesi previste dall'art. 183 comma 6 del TUEL, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni giuridiche sono esigibili, nei termini di cui al principio Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011. Gli atti di impegno di spesa pluriennale, sono sottoscritti dai responsabili dei servizi ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del PEG. La determinazione deve contenere l'ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell'esercizio in corso e le quote riferite ai singoli esercizi successivi determinate sulla base dell'esigibilità. All'inizio di ogni anno, il servizio economico finanziario assicura l'iscrizione nel bilancio dell'esercizio in apertura degli impegni assunti negli esercizi precedenti.
7. Per le spese che hanno durata superiore a quella del bilancio, il responsabile del servizio economico finanziario provvede ad effettuare apposita annotazione al fine di tenerne conto nella formazione dei successivi bilanci.
L'elenco di tali annotazioni è portato a conoscenza del Consiglio comunale mediante apposito prospetto contenuto nella nota integrativa allegata al rendiconto.
8. In deroga a quanto previsto nel presente articolo, per una più flessibile gestione delle spese minute, l'economista comunale su richiesta dei responsabili di servizio cui sono assegnate le risorse finanziarie, può assumere con apposita determinazione impegni contabili di massima che si perfezionano giuridicamente attraverso l'emissione di buoni d'ordine.
9. Le spese per prestazioni professionali di patrocinio o consulenza legale, riferite ad oneri non esattamente determinabili al momento dell'incarico, devono essere impegnate nel loro ammontare presunto con i relativi atti di affidamento e devono essere precedute dalla quantificazione degli oneri a carico dell'ente. Entro la fine dell'esercizio i responsabili della spesa hanno l'obbligo di chiedere ai legali incaricati la nota delle spese maturate o maturabili entro l'esercizio al fine di adeguare con determinazione i relativi impegni di spesa.

Art. 22 – Spese in conto capitale

1. Le spese per la realizzazione di un investimento sono impegnate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione, secondo le modalità e i tempi previsti dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 del D. Lgs 118/2011, e imputati agli esercizi in cui sono esigibili le singole obbligazioni passive.
2. Al fine della corretta imputazione al bilancio delle obbligazioni giuridiche, la determinazione di impegno deve essere corredata dal cronoprogramma della spesa con indicazione anche dell'esigibilità delle entrate che ne costituiscono la fonte di finanziamento.
3. A seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma può modificarsi l'imputazione della spesa e delle entrate correlate, compreso il fondo pluriennale vincolato. In caso di finanziamento della spesa con contributo di altre Amministrazioni, ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'ente erogante, e per conoscenza al servizio finanziario dell'ente, a cura del responsabile di servizio competente per materia.

4. A seguito di variazioni di crono programma che determinano variazione di esigibilità, il responsabile del servizio interessato, con proprio provvedimento, approva la modifica del crono programma necessaria affinché il responsabile del servizio finanziario adotti la variazione di cui all'art. 14 del presente regolamento

Art. 23 – Liquidazione della spesa

1. I documenti giustificativi di spese (fatture, notule) pervenuti al servizio protocollo e registrati dal servizio economico finanziario nel programma di contabilità, sono trasmessi tramite strumenti informatici e secondo la procedura in uso, all'ufficio che ha impegnato la spesa, affinché provveda alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del TUEL.
2. Il servizio che ha dato luogo alla spesa provvede tempestivamente ad effettuare i controlli formali necessari per l'accettazione o l'eventuale rifiuto della fattura elettronica. Non possono essere respinte fatture con motivazioni diverse dall'assenza degli elementi obbligatori (CIG, CUP, ecc) o dalla presenza di anomalie e difformità fiscali. Analogamente il servizio che ha dato luogo alla spesa verifica la correttezza della scadenza indicata nella fattura e provvede eventualmente a segnalarne l'errata indicazione ai fini della rilevazione della tempestività dei pagamenti nonché della trasmissione dei flussi informativi negli appositi portali informativi.
3. La competenza ad eseguire la liquidazione e ad adottare i relativi atti, è attribuita di norma al responsabile che ha dato esecuzione al procedimento di spesa. Preliminariamente all'adozione dell'atto di liquidazione il responsabile verifica le condizioni di legittimità e regolarità tecnica (amministrativa, contabile, contributiva e fiscale) per procedere al pagamento a favore del beneficiario, e nei casi di fornitura di beni o prestazioni di servizi anche il riscontro della rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. Devono inoltre essere attestati l'esito delle verifiche di regolarità contributiva e fiscale e la presenza delle dichiarazioni ai fini della tracciabilità dei pagamenti.
4. I soggetti che assumono e sottoscrivono gli atti di liquidazione sono responsabili della legittimità e della conformità della spesa alla legge, allo statuto, ai regolamenti e agli atti fondamentali dell'ente, nonché delle ulteriori verifiche di legge, dell'esito delle quali deve essere dato atto nel provvedimento stesso;
5. L'atto di liquidazione, deve contenere tutti gli elementi indispensabili per l'ordinazione del pagamento:
 - a) la scadenza;
 - b) gli estremi del provvedimento che ha autorizzato la spesa;
 - c) il nominativo del beneficiario (completo di domicilio e dati fiscali);
 - d) l'oggetto del debito e i documenti di riferimento (fattura, parcella, contratto, o altro);
 - e) l'importo, con l'indicazione di eventuali ritenute di legge o contrattuali;
 - f) le modalità di pagamento anche con rispetto all'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità);
 - g) gli estremi dell'impegno di spesa e il capitolo di bilancio;
 - h) Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o prestiti;
 - i) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi, in caso di esercizio provvisorio;
 - j) l'eventuale economia di spesa rispetto alle somme impegnate;
 - k) le attestazioni quando richieste dalla normativa e dai regolamenti comunali;
 - l) la dichiarazione di aver eseguito le verifiche di cui ai commi 3 e 4;

6. Ai fini della corretta applicazione della normativa fiscale, dovranno essere allegate agli atti di liquidazione aventi ad oggetto il pagamento di compensi di lavoro autonomo occasionale le attestazioni rilasciate dal soggetto beneficiario in ordine al proprio regime fiscale e previdenziale. Per gli atti di liquidazione di contributi a imprese o altri enti pubblici e/o privati, dovranno essere allegate le dichiarazioni con riferimento all'assoggettamento o meno della ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
7. Il responsabile del servizio può procedere alla liquidazione di somme correlate ad accertamenti di entrata non ancora incassati solamente nei casi in cui non sussistano fatti che fanno venir meno la certezza del credito. Tale valutazione, da riportarsi nell'atto di liquidazione, è demandata esclusivamente al responsabile che sottoscrive l'atto.
8. Il provvedimento di liquidazione viene trasmesso al servizio economico finanziario che emette il mandato di pagamento.
9. Nell'eventualità in cui il Comune vanti dei crediti nei confronti del beneficiario e questi siano scaduti, il responsabile del servizio finanziario su disposizione dei responsabili di spesa e di entrata coinvolti, può procedere al recupero delle somme maturate vincolando l'ordinativo di pagamento all'ordinativo di incasso.
10. Qualora il servizio economico finanziario riscontri irregolarità di tipo contabile/fiscale o carenza di documentazione, restituisce l'atto con i propri rilievi al proponente.

Art.24 – Mandati di pagamento

1. Il mandato di pagamento di cui all'art. 185 del TUEL, è sottoscritto dal responsabile finanziario o da suo delegato, individuato con apposito atto.
2. Salvo casi di motivata urgenza o scadenze di legge non è possibile trasmettere al tesoriere mandati oltre la data di anno in anno stabilita dal responsabile finanziario sulla base delle indicazioni del Tesoriere.
3. Nei casi previsti per legge o convenzione, o a seguito di richiesta scritta del servizio economico finanziario, i pagamenti da parte del tesoriere possono avvenire in conto sospesi, come previsto dal contratto di tesoreria.
4. La regolarizzazione dei sospesi in uscita mediante emissione di mandati a copertura deve avvenire di norma entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del tesoriere dell'elenco dei sospesi.
5. I mandati di pagamento che il tesoriere riaccredita al Comune per irreperibilità dei beneficiari sono introitati nei servizi per conto terzi in attesa di verifica. Sarà cura del dirigente che ha proposto la liquidazione verificare le cause del mancato buon fine dell'ordinativo del pagamento e provvedere ad una nuova liquidazione indicando al servizio economico finanziario se introitare definitivamente la somma nelle casse dell'ente o riemettere il mandato al beneficiario.

Art. 25 – Residui passivi

1. Annualmente, con le modalità previste dal paragrafo 9.1 del principio contabile di cui all'All. 4/2 del D.Lgs. 118/2011, prima della delibera del rendiconto, ogni responsabile di servizio, in relazione al proprio PEG, verifica il permanere delle condizioni e dei requisiti per il mantenimento dei residui passivi, con individuazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili.
2. Ciascun responsabile di servizio, sulla base degli elenchi trasmessi dal responsabile del servizio economico finanziario, per ogni residuo passivo dovrà indicare:

- a) le somme mantenute in quanto esigibili entro il termine dell'esercizio e liquidabili entro il 28 febbraio successivo;
 - b) le somme mantenute in quanto esigibili entro il termine dell'esercizio ma non liquidabili entro il 28 febbraio. In tal caso il responsabile del servizio dovrà dichiarare che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione/fornitura è stata resa nell'anno di riferimento.
 - c) le somme da eliminare indicando la motivazione;
 - d) le somme da reimputare in quanto corrispondenti ad obbligazioni non esigibili entro il 31 dicembre, indicando la motivazione e l'esercizio di esigibilità, nei termini di cui al paragrafo 5 del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
3. Le operazioni di revisione vanno quindi sottoscritte e trasmesse al servizio economico finanziario, complete di documentazione e motivazioni integrative laddove necessarie, per l'adozione della delibera di riaccertamento dei residui e le conseguenti registrazioni contabili preliminari all'inserimento dei residui nel conto del bilancio ai sensi dell'art. 228 del TUEL.

CAPO V – GLI INVESTIMENTI

Art.26 – Programmazione e fonti di finanziamento

- 1. Gli investimenti vengono attivati in coerenza con quanto previsto nel DUP e, nel corso della loro realizzazione, possono subire variazioni nel cronoprogramma iniziale, adeguando conseguentemente le registrazioni contabili.
- 2. Le economie da ribassi d'asta, rilevate in sede di aggiudicazione di lavori pubblici, possono essere reinserite tra le somme a disposizione del quadro economico solo in seguito a provvedimento espresso dell'organo che aveva approvato il quadro economico iniziale. Non è necessaria la riapprovazione del quadro economico nei casi di fondi a destinazione vincolata specifica. Lo stesso organo competente, se le somme non sono finanziate da fondo pluriennale vincolato e quindi rientrano nella disponibilità del capitolo di competenza, può rilevare l'economia, destinandola ad altre finalità, compatibilmente con gli equilibri di bilancio. Nel caso di utilizzo di ribassi d'asta finanziati con trasferimenti regionali o di altri enti, il responsabile del servizio competente per materia dovrà preventivamente accettare, e darne atto nel provvedimento, che l'ente concedente riconosce il contributo anche per l'impiego dei ribassi d'asta. Le economie finanziate a valere sul fondo pluriennale vincolato non rientrano nelle disponibilità del capitolo di competenza; pertanto, laddove non formalmente destinate ad altre spese del quadro economico dell'opera, costituiscono economie di bilancio.
- 3. Nel caso di investimenti finanziati con varie fonti, il responsabile competente dovrà utilizzare prioritariamente le risorse che non determinano oneri aggiuntivi a carico del Comune.
- 4. Il ricorso all'indebitamento avviene in via residuale, solo nei casi in cui non siano presenti risorse finanziarie alternative che non determinano oneri indotti per il bilancio dell'ente; è ammesso esclusivamente nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti.

CAPO VI – SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 27 – Affidamento del servizio di tesoreria

- 1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un soggetto autorizzato a svolgere l'attività di tesoriere mediante procedure ad evidenza pubblica che garantiscano trasparenza e confronto concorrenziale ai sensi della normativa vigente.
- 2. Il tesoriere concessionario del servizio di tesoreria è agente contabile del Comune per contratto. Esso esegue tutte le operazioni nel rispetto della normativa vigente, in particolare, della legge

29 ottobre 1984, n. 720 e successive integrazioni e modificazioni, del TUEL e del D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 nonché dell'Allegato n. 4.2 al D. Lgs. 118/2011 e della convenzione di servizio.

3. Il tesoriere tiene i rapporti con il Comune per il tramite del responsabile finanziario o di un suo delegato, con l'impiego di tecnologie informatiche che consentano l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.

Art. 28 – Depositi provvisori

1. Il tesoriere provvede anche alla riscossione di depositi provvisori per spese contrattuali, d'asta e per cauzioni a garanzia degli impegni assunti verso il Comune. Per queste entrate, custodite per brevi periodi (di norma inferiori ai sei mesi) con apposita contabilità, il tesoriere rilascia ricevuta, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
2. La restituzione di dette somme avviene a fronte di semplice nulla osta, datato e firmato per liberatoria dal responsabile del servizio competente per materia oltre che sottoscritto dal responsabile finanziario. Il nulla osta è apposto sull'originale delle ricevute di cui al comma 1.
3. Decorsi sei mesi dal deposito, salvo espresse diverse disposizioni da parte del responsabile finanziario, le somme in deposito provvisorio vengono versate nel conto di tesoreria e regolarizzate dall'ente con emissione di apposita reversale a valere sui competenti capitoli di bilancio.

CAPO VII – ECONOMO COMUNALE E AGENTI CONTABILI

Art. 29 – L'economista comunale

1. Il servizio di economato è affidato all'economista comunale che ne assume la responsabilità, rivestendo altresì la posizione di agente contabile. Tale servizio è disciplinato dai commi seguenti.
2. L'economista provvede
 - alla gestione di cassa delle spese di non rilevante ammontare necessario al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché di tutte quelle per cui tale procedura venisse ritenuta preferibile, per economicità, speditezza, rispetto di termini di legge; sono esclusi i documenti contabili per i quali la legge disponga limitazioni o modalità di pagamento specifiche incompatibili con la gestione di cassa;
 - all'acquisto di beni e servizi necessari per il normale funzionamento degli uffici nel limite della spesa di Euro 150,00;
3. La funzione di economista viene svolta da un dipendente a tempo indeterminato individuato dal responsabile del servizio finanziario e nominato con deliberazione della Giunta Comunale. In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'economista, le sue funzioni vengono svolte da un altro dipendente nominato con le medesime modalità. In assenza di modificazioni la deliberazione di nomina si intende di anno in anno confermata.
4. L'economista provvede ad effettuare le spese attribuitegli o richiestegli nei limiti degli impegni assunti (anche in deroga a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 del TUEL) a suo favore dagli altri servizi, nel rispetto delle procedure previste dalla legge o dai regolamenti per l'individuazione del terzo contraente. È vietato a tale proposito suddividere artificiosamente le spese che abbiano carattere unitario.
5. I pagamenti dell'economista dovranno trovare riscontro su appositi buoni, numerati progressivamente per esercizio finanziario, compilati in modo automatizzato o da staccarsi da apposito bollettario. Nei buoni – corredati dei documenti giustificativi validi ai fini fiscali –

devono essere almeno indicati l'oggetto della spesa, il creditore e la somma dovuta. Con la sottoscrizione dei buoni, il responsabile che ha dato luogo alla spesa attesta la regolarità contabile e la legittimità della spesa stessa ed indica i capitoli di imputazione del buono al fine del reintegro del fondo economale.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'econo è dotato annualmente di un fondo specificamente previsto nel piano esecutivo di gestione per i pagamenti che gli vengono demandati dal presente regolamento, da reintegrarsi ognqualvolta se ne ravvisi la necessità nel corso dell'esercizio finanziario, previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate tramite gli appositi buoni. Il fondo di anticipazione è erogato attraverso mandato a favore dell'econo comunale, con imputazione all'apposito capitolo dei servizi per conto di terzi.
7. Per il servizio di cassa l'econo deve tenere registro giornaliero, anche con modalità informatiche, recante per ciascun giorno la consistenza iniziale, le entrate, le uscite e la consistenza finale.

Art. 30 – Gli agenti contabili

1. Sotto la denominazione di agenti contabili del Comune si comprendono:
 - a) il tesoriere;
 - b) l'econo comunale;
 - c) coloro che per qualsiasi titolo sono incaricati di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza da riversare nelle casse del tesoriere e che sono autorizzati al maneggio del pubblico denaro;
 - d) coloro che sono incaricati della gestione dei beni del Comune denominati "agenti contabili per materia";
 - e) tutti coloro che, senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono o maneggiano somme di spettanza del Comune.
2. Tutti gli agenti contabili che hanno un rapporto di dipendenza con il Comune, detti "agenti contabili interni", esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dal responsabile del servizio da cui dipendono.
3. La qualifica di agente contabile è data, oltre che dal rapporto di lavoro dipendente, anche da concessione amministrativa, contratto di appalto o altro rapporto giuridico; in questo caso l'agente contabile viene qualificato come "agente contabile esterno".
4. Gli agenti contabili esterni soggiacciono agli stessi obblighi di cui al presente Capo, oltre che alle disposizioni di cui art 93 e 233 e seguenti del TUEL e sono tenuti in particolare alla resa del conto con i modelli previsti per legge.
5. All'inizio di ogni esercizio finanziario i responsabili dei servizi effettuano una ricognizione nell'ambito delle proprie strutture organizzative al fine di verificare la presenza di rapporti giuridici che comportino la designazione di agente contabile al fine di sottoporre alla Giunta comunale la designazione formale degli "agenti contabili interni" nonché la presa d'atto degli "agenti contabili esterni". In assenza di modificazioni la deliberazione di nomina si intende di anno in anno confermata.
6. Se nel corso dell'esercizio si manifesta la necessità di individuare una nuova figura o di sostituire un agente contabile, il responsabile del servizio ne dà tempestiva comunicazione al servizio economico finanziario affinché venga predisposta la delibera di Giunta comunale di cui al precedente comma.

Art. 31 – Ruolo degli agenti contabili e organizzazione contabile

1. Le attività esercitate dagli agenti contabili possono essere identificate in:
 - a) riscossione di entrate di pertinenza del Comune;
 - b) pagamenti necessari per l'estinzione di impegni ed obblighi assunti dal Comune;
 - c) custodia di denaro, di beni, di valori e titoli appartenenti al Comune.
2. Tutte le forme di gestione contabile che operano all'interno del Comune inquadrabili nella figura dell'agente contabile, devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell'attività siano verificabili e ricollegabili con i dati rilevabili dai movimenti di cassa registrati dal tesoriere e con le scritture tenute dal servizio economico finanziario del Comune.
3. Gli agenti contabili interni sono tenuti a:
 - a) effettuare esclusivamente le operazioni di riscossione e pagamento per le quali sono stati autorizzati con la delibera della Giunta comunale;
 - b) versare le somme incassate presso la tesoreria dell'ente con cadenza mensile, conservando le relative quietanze e trasmettendo al servizio finanziario copia delle quietanze, complete dei riferimenti contabili necessari per l'accertamento e l'imputazione contabile delle riscossioni;
4. Le rendicontazioni trasmesse al servizio economico finanziario costituiscono idonea documentazione ai fini dell'accertamento delle relative entrate e pertanto devono essere sottoscritte anche dal responsabile di servizio competente, sotto la cui vigilanza l'attività viene svolta.
5. Anche gli incarichi attribuiti ad agenti contabili esterni che gestiscono entrate, beni e servizi in nome e per conto del Comune devono disporre l'obbligo della periodica rappresentazione dei risultati di gestione e dei rapporti di dare e avere fra il Comune e il soggetto esterno nei termini e modi stabiliti dalla normativa di riferimento, dai provvedimenti amministrativi o dai contratti stipulati fra Comune e soggetto esterno.
6. Il controllo e riscontro della gestione contabile degli agenti contabili esterni compete al responsabile di servizio competente per materia.

Art. 32 – Conto giudiziale

1. Gli agenti contabili di cui al precedente art.30 sono inoltre soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo gli artt. 93, 226 e 233 del TUEL e rendono pertanto ogni anno il conto giudiziale della loro gestione.
2. Il conto giudiziale è reso al servizio economico finanziario entro **30 giorni** dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto o dalla data di cessazione della mansione di agente contabile, utilizzando i modelli previsti dal D.P.R. n. 194 del 31/01/1996.
3. Il servizio economico finanziario verifica i conti dei singoli agenti in base agli elementi in proprio possesso e alla documentazione eventualmente richiesta agli agenti contabili; terminata positivamente la parifica il responsabile finanziario appone il visto di regolarità.
4. I conti sono trasmessi alla Corte dei Conti entro il 60° giorno dall'approvazione del rendiconto, a cura del servizio economico finanziario.

CAPO VIII – REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Art.33 – Organo di revisione economico – finanziaria

1. L'organo di revisione economico – finanziaria del Comune è costituito nella composizione stabilita dal TUEL. I membri dell'organo di revisione economico finanziaria sono nominati ai sensi dell'art. 234 del TUEL e dell'art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011.
2. Con la deliberazione di nomina dell'organo il Consiglio Comunale approva anche la convenzione disciplinante il rapporto, il compenso ed i rimborsi spettanti.
3. L'affidamento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con cui il soggetto attesta gli incarichi già ricevuti e l'assenza di incompatibilità. La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito, non inferiore a 15 gg, è considerata rinuncia d'ufficio.
4. L'organo di revisione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, nonché sugli aspetti di natura economica, tributaria, previdenziale e del lavoro. Svolge altresì le funzioni di cui all'art. 239 del TUEL nonché ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.
5. Salvo diversa specifica disposizione, i pareri sono rilasciati entro 5 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, con motivazione espressa dal richiedente, il termine può essere ridotto a 48 ore ed a 24 ore in caso di emendamenti della Giunta al Bilancio di Previsione.
6. L'organo di revisione si adopera, inoltre, per collaborare con il Consiglio comunale secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali ed in relazione alle proprie competenze professionali, è tenuto a fornire consulenza in materia fiscale o giuridica in riscontro a specifiche richieste scritte da parte del Comune.
7. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il/i revisore/i, ha/hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può/possono chiedere agli Amministratori, al Segretario generale, al responsabile finanziario ed ai responsabili dei servizi notizie sull'andamento della gestione o su determinati e specifici argomenti. Il/I revisore/i può/possono concordare incontri con gli agenti contabili per la verifica di cassa e della regolare tenuta della contabilità anche ai fini della redazione del conto di cui all'art. 233 del TUEL.
5. Al fine di favorire il pieno svolgimento della funzione, all'organo di revisione vengono comunicati gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio comunale contestualmente all'invio ai consiglieri comunali.

I verbali delle riunioni, verifiche, ispezioni, ecc. sono redatti a cura dell'Organo di Revisione e depositati presso il servizio economico finanziario.

Le sedute dell'organo di revisione non sono pubbliche e si tengono di regola presso la sede comunale. In particolari circostanze, debitamente motivate, possono essere disposte sedute anche in altra sede.

CAPO IX – CONTABILITÀ FISCALE ED ECONOMICO-PATRIMONIALE

Art. 34 – L'inventario

1. L'inventario è il documento di rilevazione, classificazione, descrizione e valutazione dei beni e dei rapporti che costituiscono il patrimonio, di cui evidenzia le caratteristiche salienti.
2. Il responsabile del servizio finanziario, in collaborazione con gli altri servizi dell'ente, coordina l'attività relativa alla predisposizione dell'inventario. La tenuta e l'aggiornamento dell'inventario sono effettuati dal servizio economico-finanziario sulla base della documentazione e delle informazioni trasmesse dai responsabili della struttura che hanno in gestione i beni.

Art.35 – Inventario dei beni immobili

1. L'inventario dei beni immobili, tenuto e aggiornato dalla competente struttura comunale, evidenzia:
 - a) la denominazione e l'ubicazione;
 - b) il titolo di provenienza, gli estremi catastali, la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni;
 - c) la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
 - d) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
 - e) l'ufficio o soggetto privato utilizzatore;
 - f) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
 - g) l'ammontare delle quote di ammortamento;
 - h) gli eventuali redditi.

Art. 36 – Inventario dei beni mobili

1. L'inventario dei beni mobili, tenuto e aggiornato dalla competente struttura, contiene:
 - a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
 - b) l'anno di acquisizione;
 - c) il luogo in cui si trovano;
 - d) la quantità;
 - e) il valore determinato in base al prezzo di acquisto o, se del caso, in base a stima;
 - f) l'ammontare delle quote di ammortamento;
 - g) il numero di inventario, applicato all'oggetto su una targhetta o etichetta;
 - h) il consegnatario e l'eventuale subconsegnatario;
 - i) ogni eventuale altra notizia utile.
2. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico sono descritti in un separato inventario contenente tutte le indicazioni atte ad identificare l'opera, il suo autore, il luogo in cui si trovano e il valore del bene.
3. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili. Non sono altresì iscritti, in genere, nell'inventario i beni mobili di valore individuale inferiore a Euro 100,00, oneri fiscali esclusi, salvo nel caso in cui il responsabile finanziario non ritenga opportuno tenerne traccia per l'uso continuativo che ne viene fatto.

4. I beni che, benché di valore inferiore ad Euro 100,00, oneri fiscali esclusi, costituiscono parte o elementi opzionali od integrativi per il funzionamento di altri beni mobili iscritti in inventario, sono portati in aumento del valore di questi se ne incrementano effettivamente la durata, l'utilità o il valore.
5. Sono iscritti in inventario i beni che, benché singolarmente di valore inferiore ad Euro 100,00, oneri fiscali esclusi, costituiscono elementi di una "universalità di beni mobili".
6. Tale limite di valore potrà essere adeguato periodicamente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art.37– Consegnatari dei beni

1. I consegnatari sono agenti che ricevono in consegna i beni mobili e che adempiono alle modalità di gestione e di rendicontazione con le conseguenziali responsabilità. Assumono la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza o di agenti contabili per debito di custodia. Gli stessi sono individuati tramite deliberazione di Giunta comunale.
2. Consegnatari dei beni mobili sono:
 - a) i dirigenti/funzionari/responsabili del Comune, o altri dipendenti del Comune dotati di specifica professionalità;
 - b) i dirigenti scolastici per i beni in dotazione alle scuole;
 - c) i legali rappresentanti di enti, associazioni, società, ecc. per i beni concessi in uso temporaneo.
3. Il consegnatario ha facoltà di nominare un sub-consegnatario incaricato di gestire alcune fasi operative relative alla gestione dei beni mobili (predisposizione, trasmissione, variazione dei beni mobili, firma dei verbali di consegna) il cui nominativo deve essere comunicato al servizio che cura l'inventario.
4. I consegnatari e sub-consegnatari sono responsabili della gestione e conservazione/custodia e vigilanza dei beni ricevuti, sino a quando abbiano ricevuto regolare discarico.
5. Il consegnatario riferisce per iscritto alla struttura che cura l'aggiornamento dell'inventario i fatti comportanti la trasformazione, diminuzione, distruzione, pregiudizio, perdita, trasferimento dei beni a lui consegnati. I consegnatari, comunque, non sono da ritenersi direttamente o personalmente responsabili per fatti dannosi riguardanti beni mobili ricevuti in consegna e successivamente affidati a dipendenti dell'ente per ragioni di servizio o ad altri soggetti esterni, se non in quanto abbiano omesso di adottare, nella vigilanza, la diligenza che loro compete.
6. Tutti coloro che utilizzano i beni mobili a loro assegnati, sono obbligati al corretto utilizzo e conservazione degli stessi.
7. E' fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, anche parzialmente, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti. I consegnatari sono obbligati al corretto utilizzo dei beni a loro assegnati, vigilando sulla loro conservazione e sul regolare uso.

Art.38 – Valutazione dei beni in inventario beni

1. Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui alle disposizioni normative vigenti.

2. Il valore dei beni è incrementato degli interventi effettuati secondo i principi contabili applicati e di principi generali in materia di contabilità economico patrimoniale, allegati al d.lgs 118/2011.
3. Tutte le acquisizioni, comprese quelle che non danno luogo a flussi monetari, devono derivare da scritture rilevate nel bilancio finanziario.
4. I beni immobili acquisiti a scomputo di oneri di urbanizzazione, devono essere valutati per un valore pari agli oneri non versati come dichiarato nella convenzione urbanistica o nell'atto finale di cessione.
5. I beni immobili acquisiti come beneficio pubblico devono essere valutati al presumibile valore di mercato attribuibile alla data di acquisizione al netto delle spese da sostenere e sostenute come dichiarato nell'atto traslativo.
6. Per i beni immobili acquisiti nell'ambito di accordi urbanistici complessi si applicano congiuntamente i commi 4 e 5 al fine della corretta valutazione dell'incremento patrimoniale.

Art. 39 – Aggiornamento degli inventari

1. Gli inventari devono essere aggiornati annualmente a cura della struttura preposta alla tenuta degli stessi.
2. I responsabili dei procedimenti di acquisto e vendita di beni mobili ed immobili nonché quelli che eseguono interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili, collaborano con la struttura preposta alla tenuta degli inventari, trasmettendo tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'aggiornamento degli inventari.
3. Ai fini della predisposizione della documentazione relativa al rendiconto di esercizio, la struttura preposta alla tenuta degli inventari, trasmette, con congruo anticipo sulla data di approvazione dello schema di rendiconto da parte della Giunta comunale, appositi prospetti riepilogativi delle consistenze inventariali al termine dell'esercizio, evidenziando per tipologia di bene il valore e le variazioni avvenute durante l'esercizio di riferimento.
4. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili e immobili, per dismissione, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del consegnatario.
5. I beni immobili vengono iscritti in inventario contestualmente alla redazione del certificato di regolare esecuzione, oppure (se antecedente) al momento di inizio dell'utilizzo.

CAPO X – LA RENDICONTAZIONE

Art. 40 – Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati della gestione del Comune avviene mediante il rendiconto approvato con deliberazione consiliare entro i termini fissati dall'art. 227 del TUEL.
2. Le operazioni di rendicontazione economico-finanziaria sono precedute dalla deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui, da adottarsi in tempi compatibili con la redazione del rendiconto nei termini di cui all'art. 227 del TUEL;
3. Con la deliberazione di riaccertamento ordinario vengono approvate le risultanze delle attività di cui agli art. 20 e 25 del presente regolamento, condotte da ciascun responsabile di servizio, ed in particolare:
 - Residui attivi e passivi riaccertati da inserire nel conto del bilancio

- Residui attivi e passivi eliminati in quanto prescritti, insussistenti o inesigibili, e conseguenti riflessi nel conto del patrimonio
 - Quantificazione complessiva del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione
 - Determinazione del fondo pluriennale vincolato
4. Lo schema di rendiconto è approvato dalla Giunta comunale e la relativa deliberazione, completa degli allegati, viene inviata all'Organo di revisione affinché rediga, entro 20 giorni consecutivi decorrenti dalla data di trasmissione, la relazione di cui all'art. 239 tuel comma 1 lett d.
5. La proposta consiliare di approvazione del rendiconto corredata dei relativi allegati, è depositata a disposizione dei consiglieri, almeno venti giorni consecutivi prima della data prevista per la seduta del Consiglio comunale. La documentazione depositata deve essere integrata della relazione dell'organo di Revisione, non oltre il 10° giorno antecedente la data fissata per la seduta del Consiglio Comunale.

Art. 41 – Il bilancio consolidato

1. L'ente, sulla base di quanto previsto dal "principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato" di cui all'all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2001, è tenuto ad approvare il Bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica.

Art. 42 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dall'art. 10 del R.D. 16/3/1942 n. 262.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il precedente regolamento di contabilità e il precedente regolamento di economato e sono disapplicate tutte le norme regolamentari, anche contenute in altri atti, in contrasto o incompatibili con la presente disciplina.

Art. 43 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative e ai vigenti principi contabili.
2. L'introduzione o l'aggiornamento di norme comunitarie, nazionali, regionali o statutarie, di principi contabili emanati ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 6 del D.Lgs 118/2011, incompatibili con il presente regolamento, si intendono automaticamente recepiti, in attesa dell'adeguamento delle disposizioni nello stesso contenute.